

13272/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIO DIDONE

FRANCESCO TERRUSI

PAOLA VELLA

EDUARDO CAMPESE

ROBERTO AMATORE

Presidente

Consigliere - Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto

Fallimento - reclamo  
- intervento in favore  
del resistente -  
ammissibilità -  
condizioni - bilancio -  
princ. di dissimmetria

Ud. 20/03/2019 CC

Cron. 13272

R.G.N. 23978/2015

**ORDINANZA**

sul ricorso 23978/2015 proposto da:

Sival S.p.a. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore,  
elettivamente domiciliata in F

procura a margine del ricorso;

contro

-ricorrente -

e. Dec. l.

ores  
797  
2019

Fallimento Sival S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore  
dott.

procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

contro

Charme Bag S.r.l. in Liquidazione, Naus Management S.a.,

- intime -

avverso la sentenza n. 2116/2015 della CORTE D'APPELLO di  
VENEZIA, depositata il 04/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
20/03/2019 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

### **Fatti di causa**

Sival s.r.l. in liquidazione propose reclamo contro la sentenza del  
tribunale di Padova che, in data 30-4-2015, ne aveva dichiarato il fallimento  
su istanza di Charme Bag s.r.l.

In sede di reclamo intervenne la società di diritto lussemburghese  
Naus Management s.a., sostenendo le ragioni della resistente e affermando  
di essere a sua volta creditrice della fallita.

La corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 4-9-2015, ha  
respinto il reclamo.

Ha motivato la decisione affermando che era in contestazione  
l'accertamento dello stato di insolvenza secondo il criterio dello sbilancio  
patrimoniale, avendo la reclamante sostenuto la sufficienza dell' attivo in  
ragione della necessità di tener conto dei crediti verso terzi e  
dell'azzeramento di poste passive, in conseguenza di una proposta  
conciliativa di un giudizio civile che l'aveva contrapposta a Swinger  
International s.r.l.

Ha tuttavia osservato che tale ultima circostanza non era adeguata a fondare una valutazione difforme da quella del tribunale, poiché in data 17-10-2014 la Sival aveva ceduto a Simod America s.r.l. tutti i diritti di credito che erano oggetto di contenzioso contro Swinger International s.p.a.; e in virtù della correlata pattuizione la cedente, rispetto all'ammontare dei crediti suddetti, poteva esigere solo la metà dell'originaria pretesa, e non da Swinger International ma dalla cessionaria Simod America.

In ordine alla situazione patrimoniale di Sival, la corte del merito ha poi (nei limiti di quanto interessa) ritenuto che la stessa fosse adeguatamente ricostruibile mediante la consulenza tecnica svolta su incarico del giudice delegato (consulenza Dalla Costa), integrata in base alla situazione contabile elaborata dalla curatela: invero era alla fine emerso uno sbilancio negativo per almeno 64.628,98 EUR che, finanche tenendosi conto delle rettifiche migliorative eccepite dalla reclamante, rendeva chiara la situazione d'insolvenza. Secondo la corte d'appello, alle rettifiche migliorative andava oltre tutto negato un vero fondamento, non essendo giustificata la pretesa della reclamante di applicare gli IAS - visto che Sival aveva redatto il bilancio in forma abbreviata, e dunque non vi aveva fatto ricorso nella redazione dei bilanci precedenti; sicché l'assunto della reclamante si sarebbe posto in contrasto col principio di continuità del criterio contabile.

Ha aggiunto che non era stato indicato il fondamento giuridico della tesi secondo cui nelle società in liquidazione il principio di dissimetria o di prudenza discendente dall'art. 2423-bis cod. civ. avrebbe dovuto essere applicato con maggiore libertà e discrezionalità rispetto alla società operativa. Posto che la valutazione del dato contabile andava fatta in base agli artt. 2435-bis, n. 1, e 2426, n. 8, cod. civ., e in particolare in base al criterio per cui i crediti devono essere iscritti a bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo, e posto che (anche in base al principio contabile OIC n. 15) non era possibile iscrivere il credito non assistito da un titolo idoneo, neppure poteva considerarsi la rettifica rappresentata dall'asserito credito di 80.000,00 EUR vantato nei confronti di Simod America, oltre tutto da intendere per la pattuita frazione di  $\frac{1}{2}$ .

La società Sival in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, illustrati da memoria.

La curatela del fallimento ha replicato con controricorso.

I creditori, istante e interveniente, non hanno svolto difese.

### **Ragioni della decisione**

I. - Col primo mezzo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 18 legge fall, 100, 105 e 344 cod. proc. civ., avendo la corte d'appello ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente di Naus Management s.a., nell'ambito del procedimento di reclamo, in favore della parte resistente.

Il motivo è infondato.

II. - Secondo l'art. 18, nono comma, legge fall., è possibile, nel giudizio di reclamo, l'intervento di qualunque interessato, che peraltro non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per esse previste.

Questa Corte, nel suo più recente orientamento, ha affermato che la norma va interpretata nel senso che, decorso quel termine, nessun intervento può aver luogo, neppure *ad adiuvandum*, "atteso che l'interesse richiesto dall'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. potrebbe legittimare l'interventore adesivo alla proposizione del reclamo, sicché consentirne la costituzione tardiva equivarrebbe a rimetterlo in termini per reclamare" (Cass. n. 26771-16, Cass. n. 25217-13).

L'assunto è stato argomentato a fronte dell'intervento adesivo alle ragioni di colui che intenda reclamare; e in sé è certamente condivisibile.

Però niente di quell'assunto consente di affermare – come invece sostiene l'attuale ricorrente – che l'art. 18 escluda in sé l'intervento adesivo alla posizione della parte resistente.

E vano in particolare insistere sul rilievo – giustappunto tratto da Cass. n. 25217-13, e ripetuto da Cass. n. 26771-16 – per cui l'intervento "richiede pur sempre un interesse dell'interventore e quello stesso interesse potrebbe legittimare la proposizione del reclamo". Che ciò sia non è minimamente dubitabile, ma non toglie rilevanza al fatto che l'interesse ben

può atteggiarsi (e necessariamente si atteggia) in modo diverso a seconda della parte le cui ragioni si intendano sostenere.

In linea generale infatti l'intervento adesivo dipendente postula semplicemente l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una delle parti; e dalla formulazione ampia dell'art. 18, nono comma, legge fall., si desume che legittimato all'intervento adesivo dipendente è "qualunque interessato".

Ciò comporta che non può, nel reclamo di cui trattasi, essere affermata la legittimazione all'intervento soltanto per chi sia autonomamente legittimato a impugnare la decisione di rigetto dell'istanza di fallimento. Le uniche condizioni che la legge pone all'interventore sono costituite (i) dal rispetto del termine stabilito per la costituzione della parte resistente – cosa che peraltro ben palesa l'idea di poter esser l'intervento deputato altresì a sostenere le ragioni di detta parte; (ii) dal fatto di avere, l'interventore, allegato un interesse concreto e attuale.

In base alla sentenza, entrambe le condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie quanto all'intervento di Naus Management s.a., donde il primo motivo va rigettato.

III. - Col secondo mezzo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 6 della legge fall, 307 e 310 cod. proc. civ., 16-bis del d.l. 179 del 2012 e 113 cod. proc. civ., per avere l'impugnata sentenza escluso l'estinzione della fase prefallimentare a seguito della desistenza del creditore Charme Bag in ordine all'istanza di fallimento, per l'omesso deposito telematico della memoria autorizzata 24-10-2014.

Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.

Per quel che risulta, la reclamante aveva sostenuto che vi era stata tacita desistenza del creditore istante Charme Bag s.r.l. poiché questa aveva depositato una memoria autorizzata dal g.d., ma in modalità cartacea anziché telematica; e dunque irritualmente.

In ciò avrebbe dovuto ravvisarsi una manifestazione di disinteresse al ricorso per dichiarazione di fallimento, equiparabile a desistenza ex art. 6 legge fall.

Senonché la corte d'appello ha osservato che, invece, a verbale di udienza la predetta Charme Bag aveva "sempre continuato ad insistere per la declaratoria replicando puntualmente alle difese della resistente e ribadendo (..) che il patrimonio netto di Sival era negativo e che la stessa era insolvente". Ha quindi ritenuto che, anche a voler considerare irrituale la memoria suddetta per come depositata, nondimeno proprio il deposito e le iniziative successive palesavano il contrario dell'atteggiamento di inerzia e disinteresse, impedendo di ravvisare la rinuncia tacita.

Tanto si palesa dirimente di ogni questione, poiché stabilire se il creditore istante abbia in concreto rinunciato all'istanza di fallimento, anche in forma tacita o concludente (vale a dire senza formula sacramentale), si risolve in una valutazione di fatto, al pari di quel che accade per la rinuncia all'azione (sulla quale v. Cass. n. 21685-05).

IV. - Col terzo subordinato mezzo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2423-bis, 2426, n. 8, e 2435-bis, n. 1, cod. civ.: imputa alla corte d'appello di aver erroneamente applicato il principio cd. di dissimmetria nella redazione del bilancio col ritenere l'impossibilità di iscrivere il credito nei confronti di Swinger International in quanto litigioso e come tale privo di titolo.

In relazione a tale profilo denuncia inoltre l'omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalle allegazioni svolte da essa reclamante in rapporto alla documentazione versata in atti a riprova della sussistenza del credito e delle possibilità di suo realizzo.

Il motivo è inammissibile poiché non coglie la almeno in parte concorrente *ratio decidendi* dalla quale è stato sorretto il giudizio di merito.

V. - La ricorrente assume che l'impugnata sentenza, quanto alla tecnica di redazione del bilancio di esercizio, abbia snaturato i principi di dissimmetria e di prudenza.

Deve essere rammentato che in reciproca combinazione i detti principi redazionali (desunti dall'art. 2423-bis cod. civ.) implicano il divieto di iscrivere utili solo sperati ma non realizzati e l'obbligo, invece, di iscrivere le perdite probabili anche se non realizzate, purché prevedibili e quantificabili in modo ragionevolmente fondato.

Secondo la ricorrente l'impugnata sentenza li avrebbe snaturati mercé una lettura impropria, intesa a teorizzare la generalizzata impossibilità di considerare all'attivo i crediti litigiosi, fino al segno di esigere "una sorta di filtro che avrebbe, nei fatti, liberato la corte da ogni indagine sugli elementi forniti a riprova dell'esistenza del credito stesso".

Ora la riferita lacuna avrebbe, secondo la ricorrente, rilevanza a fronte del credito di circa 217.000,00 EUR vantato nei riguardi di Swinger International, avente base in elaborati peritali e relazioni illustrative non considerate.

E' tuttavia decisivo constatare che, al netto di altre affermazioni, la corte d'appello ha escluso finanche la titolarità del credito in capo alla fallita.

Ha invero stabilito che del credito vantato verso Swinger International non era consentito tener conto visto che tale credito era stato ceduto a Simod America in data 17-10-2014, "con contratto perfezionato per scambio di corrispondenza"; e ha pure osservato che la situazione patrimoniale della fallita si sarebbe mantenuta in disequilibrio finanche considerando la prospettiva di un pagamento (in percentuale concordataria) da parte della cessionaria (che aveva appunto presentato una proposta di concordato preventivo) in corrispettivo della cessione.

Tale aspetto della motivazione non risulta censurato.

E non è censurata neppure l'affermazione - anch'essa netta ed esplicita - secondo la quale era rimasto privo di doglianza il rilievo di necessario azzeramento dei crediti verso clienti nella misura totale dell'appostazione, poiché ritenuti inesigibili dal c.t.u.

Tutto questo comporta che non è rilevante la questione di diritto sollevata in ricorso, giacché essa attiene a una presunta violazione dei principi redazionali del bilancio a proposito dell'iscrizione del credito asseritamente litigioso, mentre la corte d'appello ha escluso il credito in radice, perché già ceduto a terzi.

VI. - Non essendo rilevante la questione di diritto, difetta altresì la decisività dell'ulteriore correlato vizio motivazionale (si legge in ricorso: "con conseguente omesso esame di fatto decisivo").

Anche a voler prescindere dal considerare che "il fatto", secondo la ricorrente, andrebbe identificato nell'omesso esame di elementi istruttori ("la documentazione versata in atti", rappresentata da un elaborato peritale, da una relazione illustrativa del legale di Sival e da osservazioni alla c.t.u. accolte dal g.i. della afferente causa civile), il che non è consentito affermare in base a quanto da tempo questa Corte va dicendo (v. Cass. Sez. U n. 8053-14: "l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie") - vi è che la questione sottostante era da ritenere, secondo l'incontestata concorrente affermazione della corte territoriale, ininfluenza per la già avvenuta cessione del credito stesso.

Spese processuali alla soccombenza.

**p.q.m.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 20 marzo 2019.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
II. 6 MAG 2019

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone